

**ATTO N. DD 7491**

**DEL 09/09/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**Area Strategie Innovative per i Trasporti**

CIG: B78AC88467

OGGETTO

Approvazione dello schema di contratto della concessione d'uso del parcheggio pubblico a rotazione oraria e in abbonamento sito in via San Barnaba/via della Commenda Milano

RUP: *Pala Mara - Area Strategie Innovative per i Trasporti*

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Pala Mara - Area Strategie Innovative per i Trasporti*

## IL DIRETTORE (Area Strategie Innovative per i Trasporti)

### PREMESSE

#### Premesso che

- nelle more della definizione delle strategie future in materia di mobilità e sosta, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 671 del 5 giugno 2025 sono state approvate le *“Linee di indirizzo per la procedura ad evidenza pubblica per la concessione d’uso dell’immobile adibito a parcheggio pubblico a rotazione sito in Via San Barnaba/Via Della Commenda, Milano, per il periodo 1 luglio 2025 – 31 dicembre 2026”*;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4754 del 12 giugno 2025 dell’Area Strategie Innovative per i Trasporti è stato approvato l’Avviso pubblico di selezione n. 01/2025 mediante asta pubblica per l’assegnazione in concessione d’uso del parcheggio pubblico a rotazione oraria in abbonamento sito in Via San Barnaba/Via Della Commenda in Milano;
- in data 9 luglio 2025 si è tenuta la seduta pubblica ove si è riunita la Commissione di Gara per l’apertura dei plichi trasmessi dai concorrenti, per l’esame delle domande e della documentazione a corredo delle stesse nonché delle offerte economiche presentate con riferimento all’Avviso Pubblico di cui sopra;
- nel corso della seduta pubblica, la Commissione ha stilato una graduatoria provvisoria che verrà approvata al termine delle verifiche – ad oggi in corso - dei requisiti dell’operatore economico che ha offerto il corrispettivo del canone annuo più alto rispetto alla base d’asta.

#### Richiamati

- gli indirizzi contenuti nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 671 del 5 giugno 2025 a tenore dei quali l’aggiudicazione sarebbe stata pronunciata a favore del concorrente che avesse offerto il corrispettivo annuo pari o più alto rispetto alla base d’asta individuata in € 760.000,00 (settecentosessantamila/00) oltre IVA se applicabile, in applicazione del criterio di cui agli artt. 73 lett. C) e 76 comma 2 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e s.m.;
- la durata della concessione d’uso: il parcheggio verrà assegnato in concessione d’uso a far data sottoscrizione del relativo contratto di concessione d’uso fino al 31 dicembre 2026 (con possibilità di proroga per un ulteriore anno nell’ipotesi in cui alla scadenza non si fosse giunti all’individuazione del nuovo gestore a seguito della gara pubblica che verrà avviata dal Comune di Milano su diversi parcheggi tra i quali rientra anche quello in argomento);

#### Evidenziato che

- in coerenza con le linee di indirizzo sopra richiamate è stato predisposto lo schema di contratto di concessione d’uso del Parcheggio di San Barnaba/Via della Commenda, Milano, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- sono ancora in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione dei soggetti offerenti che potrebbero concludersi anche oltre la scadenza dell’attuale proroga della Concessione in essere, prevista per il 30 settembre 2025;
- nel caso in cui dovessero pervenire dalla Prefettura competente informazioni con esito negativo, così come previsto dall’art. 92 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 159/2011, si procederà alla risoluzione del contratto nel frattempo eventualmente sottoscritto.

**Ritenuto opportuno** approvare lo schema di contratto di concessione d'uso al fine di provvedere tempestivamente alla stipula del medesimo – una volta concluse le verifiche dei requisiti di partecipazione in corso - per consentire la conduzione della concessione senza interrompere l'operatività della struttura.

Per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati

#### **VISTO**

- ✓ R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924;
- ✓ Gli articoli 107 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 671/2025;
- ✓ La Determinazione Dirigenziale dell'Area Strategie Innovative per i Trasporti n. 4754/2025;

#### **DETERMINA**

1. di approvare l'allegato schema di Contratto, parte integrante del presente atto, relativo alla concessione d'uso del parcheggio pubblico a rotazione oraria e in abbonamento sito in via San Barnaba/via della Commenda Milano.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa


IL DIRETTORE (Area Strategie Innovative per i Trasporti)  
Mara Pala (Dirigente Adottante)




**1° Sott.**

**POSTI AUTO**

**N° 250**







**2° Sott.**

**POSTI AUTO**

**N° 250**






**3° Sott.**

**POSTI AUTO**

**N° 250**



	<b>COMUNE DI MILANO</b>	
	DIREZIONE MOBILITA'	
	AREA STRATEGIE INNOVATIVE PER I TRASPORTI	
	<b>CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE D'USO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO A ROTAZIONE ORARIA E IN ABBONAMENTO SITO IN VIA SAN BARNABA/VIA DELLA COMMENDA IN MILANO.</b>	
	Il Comune di Milano (di seguito denominato Concedente), codice fiscale n. 01199250158, con sede in Milano (MI), p.za della Scala 3, rappresentato dal Direttore ____, nato a _____ il-----, nella qualità di Direttore <i>pro tempore</i> dell'Area Strategie Innovative per i Trasporti,	
	e	
	La società-(xxxx)----- (di seguito denominata Concessionario), con sede legale in -----, C.F. rappresentata dal signor -----, nato a ----- il -----, in qualità di Legale Rappresentante,	
	Premesso che	
	Con Deliberazione di G.C. n.671 del 5/06/2025, il Comune di Milano ha stabilito le linee di indirizzo per la procedura ad evidenza pubblica per la concessione d'uso dell'immobile adibito a parcheggio pubblico a rotazione sito in via San Barnaba/Via Della Commenda, Milano, per il periodo 1 ottobre 2025 -31 dicembre 2026;	

	Con D.D. n.4754 del 12/06/2025 è stato approvato l'Avviso	
	pubblico di selezione n. 01/2025 mediante asta pubblica per	
	l'assegnazione in concessione d'uso del parcheggio pubblico a	
	rotazione oraria in abbonamento sito in Via San Barnaba/Via	
	Della Commenda in Milano;	
	Che con D.D. n. _____ la Concessione d'uso di cui sopra è	
	stata assegnata alla società ----- ,	
	Tutto ciò premesso le Parti Convergono quanto segue	
	<b>ARTICOLO 1</b>	
	<b>OGGETTO</b>	
	<b>1.1</b> Oggetto del contratto è la Concessione d'uso	
	dell'immobile sito in Milano - Via San Barnaba/Via Commenda,	
	identificato al Catasto Fabbricati al fg 438, mapp. 357 subb.	
	112, 274, 275, 356, 362, 363, 400, 401, così come meglio evi-	
	denziato nelle allegate planimetrie controfirmate dalle parti	
	(di seguito denominato Immobile).	
	<b>1.2</b> L'Immobile è concesso in uso esclusivo di parcheggio pub-	
	blico a rotazione oraria e in abbonamento. E' vietata ogni	
	altra, diversa, destinazione d'uso.	
	<b>1.3</b> L'Immobile viene assegnato a corpo e non a misura, per-	
	tanto non si farà luogo ad azione per lesione, né ad aumento	
	o a diminuzione del canone, per qualunque errore nella de-	
	scrizione del bene stesso e nell'indicazione della superfi-	

cie, dovendosi intendere quest'ultima come conosciuta ed accettata espressamente nel suo complesso dal concessionario.

## **ARTICOLO 2**

### **CORRISPETTIVO**

**2.1** Il canone annuo viene determinato in € = (/00), da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo, la prima delle quali da corrispondersi alla stipula del presente contratto. Le restanti rate dovranno essere versate al Comune entro 30 giorni prima della data di scadenza della singola rata, secondo le modalità che verranno comunicate dall'Amministrazione.

Il canone è comprensivo di quanto dovuto dal concessionario a titolo di IMU calcolata sull'immobile oggetto della presente Concessione. Il Concessionario si impegna a procedere con separato versamento dell'importo dovuto a titolo di IMU, secondo le modalità, importi e termini fissati dall'Amministrazione.

Il canone è soggetto ad adeguamento ISTAT e ad oneri accessori per spese generali, spese di riscaldamento, spese di energia elettrica e ogni altra spesa di gestione laddove le utenze risultassero intestate al Comune.

**2.2** Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato per alcun motivo da parte del Concessionario, il qua-

	le dovrà far valere ogni eventuale ragione in separato giudizio.	
	<b>2.3</b> Il mancato pagamento del canone entro i termini e secondo le modalità di legge e/o di contratto, produrrà l'applicazione degli interessi legali e moratori nella misura prevista dalla legge.	
	<b>ARTICOLO 3</b>	
	<b>TARIFFE E ORARI DEL PARCHEGGIO</b>	
	Il Concessionario si obbliga ad applicare fino al termine del contratto le seguenti tariffe orarie e di abbonamenti:	
	<u>TARIFFE:</u>	
	Tariffa Oraria: Euro 3,00 (IVA inclusa), per ogni ora, dalla prima alla quarta ora;	
	Ore successive: Euro 1,00 (IVA inclusa) per ogni ora; Tariffa giornaliera (24h): Euro 24,00 (IVA inclusa).	
	<u>ABBONAMENTI:</u>	
	Mensile con abbonamento annuale: a partire da Euro 168,00 + Iva.	
	Mensile con abbonamento annuale - posto riservato: Euro 268,00 + Iva.	
	Per l'intero periodo del contratto, alle tariffe orarie e agli abbonamenti non si applica alcun tipo di adeguamento, in particolare non è previsto l'adeguamento ISTAT.	
	<u>ORARI DI APERTURA:</u>	

24h su 24h - 365 giorni all'anno.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

**4.1** Il Concessionario dichiara:

**4.1.1.** di accettare l'Immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di trovarlo di suo gradimento ed idoneo all'uso destinato.

**4.1.2.** di sostenere le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile e delle pertinenze e oneri di manutenzione straordinaria derivanti da incuria o cattivo uso dell'immobile.

**4.2** Il Concessionario accetta i divieti di:

**4.2.1** cessione, anche parziale, del contratto;

**4.2.2** mutamento della destinazione d'uso dell'immobile;

**4.2.3** deposito di sostanze e materiali pericolosi, altamente infiammabili o tossici che possano presentare rischi per la sicurezza, quali rischio di incendio o esplosione;

**4.2.4** sfruttamento pubblicitario del bene, eccetto insegna di esercizio;

**4.2.5** produrre rumori o immissioni che superino le soglie di tollerabilità previste dalle normative vigenti (andranno adottate tempestivamente le misure necessarie a eliminarli o contenerli).

**4.3** Il Concessionario si obbliga:

	<b>4.3.1</b> ad utilizzare l'unità immobiliare secondo l'uso con-	
	venuto, con ogni rischio, profitto e responsabilità rela-	
	tivi all'attività svolta;	
	<b>4.3.2</b> a mantenere le tariffe e la modalità di gestione	
	operativa in corso;	
	<b>4.3.3</b> ad applicare la clausola sociale a tutela del perso-	
	nale attualmente impiegato presso la struttura, con obbli-	
	go, compatibilmente con la propria organizzazione d'impre-	
	sa, ad assumere prioritariamente il personale già operante	
	alle dipendenze dell'attuale gestore, a condizioni non in-	
	feriori a quelle già riconosciute;	
	<b>4.3.4</b> ad accettare che i miglioramenti e le addizioni	
	(compresi eventuali impianti tecnologici), anche se auto-	
	rizzati, resteranno al termine del contratto, in proprietà	
	dell'Amministrazione, senza alcun compenso e ciò in deroga	
	agli artt. 1576, 1577 - 2° c.c., 1592 e 1593 c.c.;	
	<b>4.3.5</b> consentire all'Amministrazione:	
	- di effettuare sopralluoghi e visite, senza preavviso,	
	finalizzati a verificare lo stato dei luoghi e la corret-	
	tezza della conduzione del parcheggio	
	- l'installazione di impianti o tecnologie atti a verifica-	
	re lo stato di occupazione del parcheggio e delle modalità	
	di utilizzo da parte dell'utenza;	

	<b>4.3.6</b> di fornire all'Amministrazione a cadenza bimestrale	
	un report, con dati anonimizzati, relativo all'utilizzo	
	del parcheggio;	
	<b>4.3.7</b> consentire all'Amministrazione, in caso di necessi-	
	tà, di riservare fino a n.100 posti auto alla Polizia Lo-	
	cale per il ricovero delle auto di servizio;	
	<u><b>4.4</b> Le parti stabiliscono che saranno a carico del Concessio-</u>	
	<u>nario:</u>	
	<b>a)</b> la richiesta e l'ottenimento di eventuali provvedimenti	
	occorrenti per l'uso del parcheggio (l'assegnazione dell'unità	
	non costituisce impegno al rilascio automatico degli stessi	
	da parte delle pubbliche amministrazioni);	
	<b>b)</b> la realizzazione degli interventi necessari all'uso conve-	
	nuto dell'immobile, senza che si possano avanzare pretese, a	
	qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione.	
	A tal fine il concessionario dovrà, dapprima, informare	
	l'Amministrazione mediante l'invio del progetto relativo agli	
	eventuali interventi da realizzare, nonché, successivamente,	
	conseguire la delega a titolo di proprietà, per nome e conto	
	del Comune di Milano, necessaria per la presentazione delle	
	relative pratiche agli Uffici tecnici competenti;	
	<b>c)</b> la predisposizione dell'aggiornamento catastale dell'unità	
	laddove risultasse necessario.	
	<u>Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione:</u>	

	- prima dell'inizio dei lavori, copia della pratica edilizia presentata presso gli Uffici tecnici competenti con relativa ricevuta di trasmissione indicante il numero di protocollo attribuito;	
	- a conclusione dei lavori, e prima dell'avvio dell'attività, copia di eventuali varianti presentate in corso d'opera e della comunicazione di fine lavori con relative ricevute di trasmissione indicanti il numero di protocollo attribuito, nonché copia della variazione catastale (predisposizione e spese a carico del concessionario) e delle dichiarazioni di conformità degli impianti alle normative vigenti, nel caso di interventi di realizzazione/modifica degli stessi.	
	<b>4.5</b> Le spese di registrazione e di contratto sono a carico del Concessionario.	
	<b>4.6</b> Si stabilisce, inoltre, che il concessionario è responsabile in caso di danni, manomissioni, incidenti (es. spandimento di acqua, fughe di gas, ecc.) e di ogni altro abuso o negligenza nell'uso dell'unità immobiliare, anche nei confronti di terzi, ed esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per fatto, danno, omissione, colpa di terzi.	
	Nel caso in cui il concessionario, nonostante la preventiva diffida ad adempiere, si rendesse inadempiente anche solo ad uno degli obblighi del contratto, la cauzione di cui al suc-	

cessivo art. 7 sarà incamerata dal Comune, salvo risarcimento del maggior danno, e il concessionario avrà l'obbligo dell'immediata ricostituzione del deposito, pena la risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 5**

##### **POLIZZE ASSICURATIVE**

Il Concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese: una polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione per la responsabilità civile per danni a persone e cose, con massimali di copertura almeno pari a € 7.000.000,00 per la RCT per sinistro, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio e una polizza assicurativa per rischi connessi alla Concessione d'uso di cui al presente atto.

Le coperture assicurative devono coprire l'intera durata del contratto.

#### **ARTICOLO 6**

##### **DURATA**

Il contratto ha durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2026. L'Amministrazione si riserva la facoltà di proroga di un anno nell'ipotesi in cui alla scadenza non si fosse giunti all'individuazione del nuovo gestore.

#### **ARTICOLO 7**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

	Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario	
	dovrà costituire un deposito cauzionale infruttifero ("garan-	
	zia definitiva") pari al 10% del canone annuo del sottoscri-	
	vendo contratto, con le stesse modalità previste dal paragra-	
	fo n. 10 dello Avviso Pubblico n.01/2025 (Avviso pubblico di	
	selezione).	
	Il deposito, in qualunque forma costituito, verrà restituito	
	alla scadenza del contratto, previa riconsegna del Parcheggio	
	San Barnaba, fatte salve eventuali richieste risarcitorie da	
	parte dell'Amministrazione.	
	<b>ARTICOLO 8</b>	
	<b>RECESSO DEL COMUNE DI MILANO</b>	
	Il Comune di Milano può recedere in qualsiasi momento dal	
	contratto dandone avviso al concessionario con lettera racco-	
	mandata o posta elettronica certificata (PEC), almeno sei me-	
	si prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.	
	Indipendentemente dalla previsione di cui sopra, il Comune di	
	Milano, in caso di urgente e motivata necessità di destinare	
	lo spazio ad altri scopi di interesse pubblico ovvero qualora	
	ricorrano gravi motivi di interesse pubblico, può recedere in	
	qualsiasi momento dal contratto mediante lettera raccomandata	
	o posta elettronica certificata (PEC).	
	<b>ARTICOLO 9</b>	
	<b>DECADENZA</b>	

Il concessionario decade dalla concessione, qualora: 1.sia inadempiente al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 2 nei termini contrattualmente previsti; 2.l'uso dell'immobile sia diverso da quello convenuto, decorsi 30 giorni dalla diffida rimasta inevasa; 3.non conservi lo spazio con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo il contratto, decorsi 30 giorni dalla diffida rimasta inevasa; 4.ceda il contratto o sub conceda, in tutto o in parte, l'immobile; 5.venga meno all'obbligo di costituire il deposito cauzionale definitivo di cui all'art.7 e le coperture assicurative di cui all'art.5; 6.sia interessato da procedura di scioglimento / liquidazione / fallimento o altra procedura concorsuale, fatto salvo il caso di costituzione di un nuovo soggetto giuridico che incorpori il Concessionario con le medesime finalità e tipologia, previamente comunicata e assentita dall'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 10**

##### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto è stipulato con il patto di risoluzione espressa *ipso jure et ipso facto*, previa comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersene avvalere, qualora il Concessionario versi nelle seguenti circostanze: a) non occupi l'immobile e non lo destini all'uso pattuito entro 30 gg. dall'inizio del rapporto senza validi motivi; b) durante la

vigenza contrattuale adibisca l'Immobile ad uso diverso da quello pattuito; c) inadempimento al pagamento delle rate di canone richieste nonché dell'importo dovuto a titolo di IMU; d) non provveda alla manutenzione dell'Immobile e non se ne serva con la diligenza del buon padre di famiglia; e) ceda in tutto o in parte l'Immobile o comunque lo ceda ad altri, anche gratuitamente; f) abbia eseguito opere senza l'assenso del Comune di Milano o in assenza di concessioni/autorizzazioni; g) per inadempimento all'obbligo di costituzione del deposito cauzionale definitivo o della sottoscrizione delle polizze assicurative di cui all'art.5; h) nel caso in cui dovessero pervenire dalla Prefettura competente informazioni con esito negativo, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 159/2011.

#### **ARTICOLO 11**

##### **RISERVA DI ALIENAZIONE/VENDITA**

L'Amministrazione si riserva di poter inserire l'immobile oggetto di contratto nei piani di alienazione e di vendere a terzi la proprietà dello stesso.

#### **ARTICOLO 12**

##### **UTENZE E TASSA RIFIUTI**

Il Concessionario si impegna ad intestare a proprio nome gli eventuali contratti per le utenze, nonché al pagamento della

tassa rifiuti (TARI) dal momento della sottoscrizione del presente Contratto.

### **ARTICOLO 13**

#### **INCEDIBILITA' /SUBENTRO NELLA CONCESSIONE**

Il presente contratto è personale ed incedibile.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, la cessione o l'affitto di azienda o di ramo di azienda e gli atti di cessione di quote, trasformazione, fusione e scissione relativi all'impresa concessionaria determineranno il subentro nella presente convenzione del cessionario o affittuario del ramo d'azienda o del soggetto risultante dalla trasformazione, fusione o scissione solo dopo che il cedente ne abbia dato comunicazione al Comune di Milano, corredata da copia autentica integrale, priva di *omissis*, dell'atto registrato presso la Camera di Commercio attestante le operazioni di cui sopra. Ai fini del subentro il cessionario ovvero il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione o scissione dovrà inoltre produrre i seguenti atti/dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 ss. DPR 445/2000:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, con notazione che la società non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di amministrazione concordata;

	- dichiarazione del legale rappresentante di non aver riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
	- dichiarazione che nell'esercizio di precedenti contratti con l'Amministrazione comunale non si siano verificate situazioni di morosità o di risoluzione per inadempimento.	
	Il Comune di Milano potrà opporsi entro 30 giorni alle operazioni di cui sopra qualora ricorrano gravi motivi o nel caso di mancato assolvimento, anche parziale, agli obblighi previsti dal presente articolo.	
	<b>ARTICOLO 14</b>	
	<b>RESTITUZIONE DELL' IMMOBILE</b>	
	Al cessare del rapporto, per qualsiasi causa (scadenza del contratto, decadenza, revoca, etc.), il concessionario si obbliga a restituire i locali liberi e sgomberi da persone e cose, in stato di perfetta efficienza, a seguito di semplice richiesta da parte del Comune di Milano ed entro 30 giorni dalla richiesta stessa, senza pretendere alcun indennizzo o altra somma a qualsiasi titolo richiesta, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dall'Amministrazione Comunale.	
	<b>ARTICOLO 15</b>	
	<b>ELEZIONE DOMICILIO</b>	

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente: il Concedente Area Strategie Innovative per i Trasporti, Via Sile, 8 (MI), il Concessionario presso la sede legale,

Il Cessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione sui dati forniti al momento della sottoscrizione del contratto. Ove tali variazioni non fossero prontamente comunicate, eventuali problematiche saranno da imputare al Concessionario.

#### **ARTICOLO 16**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/03 il Concessionario autorizza al trattamento dei suoi dati nei termini e con le finalità legati alla gestione del rapporto di concessione d'uso.

#### **ARTICOLO 17**

##### **FORO COMPETENTE**

Per qualunque contestazione possa sorgere durante l'esecuzione della Concessione, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Milano, anche in deroga alla competenza per territorio di cui al codice di procedura civile.

p. IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE DELL'AREA STRATEGIE INNOVATIVE PER I TRASPORTI

Dott.

